

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n.50/2016, per l'affidamento del servizio polifunzionale di Ateneo per un periodo di anni tre (C.I.G. 6871383C9F).
Verbale di verifica dell'anomalia dell'offerta n.2**

Il giorno 15 (quindici) del mese di maggio dell'anno duemiladiciassette (2017), alle ore 14.00, nella sala riunioni dell'Università degli Studi di Pavia, posta al secondo piano di Palazzo del Maino, sito in Via Mentana 4, Pavia, si è riunita la Commissione di valutazione della procedura in oggetto così costituita:

- ing. Flavio Ferlini, dirigente dell'Area Tecnica Informatica e sicurezza
- dott.ssa Marisa Alicanti, responsabile del Servizio Gestione Infrastrutture tecnologiche;
- dott. Carlo Alberto Rosini, responsabile del Servizio Salute e ambiente

La Commissione si riunisce per proseguire le attività di esame dei giustificativi prodotti dal RTI GSA s.p.a. – Sicuritalia Group service s.c.p.a., con particolare riguardo al puntuale esame delle specifiche voci indicate dal RTI come idonee a giustificare il costo del lavoro indicato in sede di gara.

In merito la Commissione rileva quanto segue:

1) Il lavoro discontinuo

Nelle giustificazioni prodotte, il RTI prevede di applicare ai lavoratori le disposizioni dell'art.32 del CCNL pulizie e multiservizi in materia di lavoro discontinuo.

La disposizione prevede quanto segue:

“Sono da considerarsi ad orario discontinuo quei lavoratori a tempo pieno e indeterminato non aventi nella loro attività professionale carattere di continuità nell'espletamento della mansione.

Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla declaratoria successiva ed a quanto indicato dal R.D. n.692/1923 e s.m.i.

Le predette mansioni individuate dal presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo

1, comma 3, del presente c.c.n.l., sono limitate come segue:

- 1. custodi o guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili;*
- 2. custodi o guardiani addetti a ingressi fieristici, museali ed altri edifici;*
- 3. personale addetto ai servizi di primo intervento antincendio;*
- 4. personale addetto al carico e scarico nell'attività interna di servizi;*
- 5. personale addetto al controllo degli impianti e delle aree.*

Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro del personale addetto rientra nella norma di cui al comma 2 dell'art.30 del presente c.c.n.l.. La presente norma non si applica nel caso di lavoro occasionale o sporadico.

Per i lavoratori rientranti nel presente articolo l'orario di lavoro contrattuale è fissato nella misura di 45 ore settimanali.

La maggiorazione per lavoro straordinario si applica a partire dalla 46° ora settimanale”.

In sostanza applicando ai lavoratori impiegati nell'appalto in oggetto la disciplina del lavoro discontinuo, l'appaltatore potrà articolare l'orario settimanale del lavoratore in 45 ore (anziché 40 come previsto dal CCNL pulizie / multiservizi, consentendo il contenimento del costo del lavoro, in quanto a parità di trattamento economico retributivo, è possibile spalmare l'onere economico su un maggior numero di ore settimanali per dipendente.

Sulla legittimità e pacifica applicabilità del lavoro discontinuo alla fattispecie in esame, il RTI rimanda ad un consolidato orientamento giurisprudenziale in merito nonché alla prassi ormai consolidata a livello nazionale in altri appalti analoghi.

Sulla specifica questione la Commissione ritiene di dover effettuare ulteriori approfondimenti in merito, per il tramite dei Servizi amministrativi preposti.

- 2) Aliquota INAIL assegnata al RTI pari all'1,414% inferiore a quella prevista dalla tabella ministeriale (pari al 3,9390%) e sconto INAIL previsto dalla determina INAIL n.307 dell'08.08.2016.



Viene indicato uno sconto INAIL del 16,48% di cui alla determina sopraccitata (verificato con esito positivo) e una aliquota INAIL applicata alle società per le attività di portierato pari all'1,414% che la Commissione si riserva di verificare richiedendo al RTI, per il tramite del RUP, la produzione dei prospetti di autoliquidazione del premio INAIL.

3) Deduzione totale dell'IRAP – introdotta dalla Legge n.190/2014 – per tutto il personale assunto a tempo indeterminato;

Sulla questione la Commissione rileva che con la legge di stabilità 2015 è stata introdotta la deduzione totale dell'IRAP per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato; tale deduzione è cumulabile con la deduzione del cd. cuneo fiscale.

La deduzione si applica ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2015: occorrerà pertanto verificare attraverso l'acquisizione dei cedoloni riepilogativi aziendali depurati dai dati sensibili.

4) Indice di rivalutazione reale del TFR

Il RTI pone a riferimento l'indice di rivalutazione del TFR accertato dall'ISTAT all'atto della presentazione dell'offerta (dicembre 2016) pari all'1,795030374%, pertanto inferiore al 3,302885% indicato nella tabella del costo orario. La Commissione rileva la correttezza del dato prospettato

5) Ridotta incidenza della carenza per assenze del lavoro rispetto ai dati previsionali tabellari;

Viene indicato un tasso di assenteismo reale per malattia, infortuni e maternità inferiore al tasso medio previsto dalla tabella ministeriale (pari all'1,4% rispetto al 6,50% indicato nelle tabelle del Ministero del lavoro) e quindi tale da ridurre il numero teorico delle ore annue mediamente non lavorate (viene riportata una previsione delle ore annue mediamente lavorate dal RTI pari a 1.928 contro le 1.581 della tabella ministeriale). Ai fini della valutazione dell'effettivo assenteismo la Commissione ritiene di dover acquisire la relativa documentazione a comprova.

Viene inoltre indicato un costo di assenteismo o malattia a carico del datore di lavoro inferiore al tasso reale in quanto taluni oneri sono a carico, rispettivamente, di INPS e di INAIL.

Di contro, viene dichiarata dal RTI un'aliquota INPS superiore a quella della tabella ministeriale (media ponderata del RTI pari al 28,40% rispetto all'aliquota del 28,01% indicata nella tabella ministeriale) che dovrà essere verificata attraverso l'esibizione della relativa documentazione a comprova.

6) Possibile impiego di personale che beneficia di sgravi fiscali e contributivi e/o che ricade in alcune fattispecie contrattuali vantaggiose per l'azienda

Ad abundantiam, il RTI dichiara espressamente che sono stati totalmente trascurati in sede di offerta, per ragioni di estrema cautela, ulteriori benefici connessi all'impiego di personale che gode di sgravi fiscali e contributivi dovuti a particolari forme di assunzione previste dalla normativa vigente e/o ricadente in alcune fattispecie contrattuali vantaggiose per l'azienda stessa, quali:

- Lavoratori senza anzianità forfettaria di settore;
- Lavoro straordinario / supplementare;
- Personale assunto ex Legge n.223/1991, ex Legge n.208/2015, ex Legge Fornero;
- apprendistato

In merito, il RTI rappresenta che un eventuale ricorso a tali istituti potrebbe ulteriormente ridurre il costo del lavoro.

Sulla base della disamina effettuata, la Commissione ritiene di dover richiedere, a mezzo del RUP, chiarimenti in ordine alle modalità con le quali si è addivenuti alla tabella di previsione delle ore annue mediamente lavorate riportata alla pag.15 della relazione trasmessa, con specifico riferimento al numero



delle ore retribuite e non lavorate e della relativa compatibilità con le disposizioni degli artt.37, 51, 52 e 61 del CCNL Pulizie e Multiservizi.

Nei giustificativi presentati viene infatti riportata:

- a) un'incidenza di una sola ora all'anno per ciascun dipendente per assemblee sindacali al posto delle dieci ore annue previste nelle tabelle ministeriali;
- b) un'incidenza di una sola ora all'anno per ciascun dipendente per il diritto allo studio al posto delle nove ore annue previste nelle tabelle ministeriali;
- c) un'incidenza di 33 ore annue per malattia, infortunio, maternità al posto delle 136 ore previste dalle tabelle ministeriali.

Posto che, al riguardo, la giurisprudenza ha rilevato che *“con riferimento all'accertato scostamento delle tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera, se è pacifico che queste, per alcune voci, espongono dati non inderogabili, è altrettanto pacifico che alle medesime è assegnata la funzione di parametro legale. Ciò comporta che lo scostamento dalle voci di costi che nelle tabelle ministeriali risultano derogabili in tanto può essere accettato, in quanto risulti puntualmente giustificato. Ed una tale dimostrazione deve essere particolarmente rigorosa con riferimento alle cd. ore annue mediamente lavorate dal personale poiché tale dato coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell'impresa e che quindi, per definizione, postulano stime particolarmente prudenziali. La conseguenza è che l'offerta la quale si proponga di far conto su un numero di assenze del personale minori rispetto a quelle assunte a livello statistico e su un campione certamente rappresentativo dalle tabelle ministeriali, per essere accettata come plausibile, deve essere accompagnata da significativi ed univoci dati probatori”* (cfr. Consiglio di Stato, V, 12 marzo 2009, n.1451), la Commissione ritiene di dover procedere all'acquisizione degli opportuni chiarimenti in merito.

In particolare, la ridotta incidenza della carenza per assenze dal lavoro rispetto ai dati previsionali tabellari viene giustificata sulla base di dati aziendali che non appaiono pertinenti nel caso di specie; nel piano delle prestazioni inserito nel progetto tecnico il RTI ha, infatti, espressamente dichiarato che per la presente commessa provvederà, in recepimento delle prescrizioni di gara, all'assorbimento del personale attualmente impiegato nell'appalto (pari a n.28 unità come indicato al chiarimento n.1 della documentazione di gara), con l'aggiunta di 22 nuove unità lavorative per un totale di 50 unità impiegate nell'appalto. Ad avviso della Commissione, rispetto a tali dipendenti, le percentuali di assenza non possono fondarsi su dati aziendali, i quali, proprio perché pregressi, non sono applicabili al personale neo assunto.

Terminato l'esame analitico dei giustificativi prodotti con riferimento al costo del lavoro, la Commissione rinvia ad altra seduta il puntuale esame dei giustificati espressamente riferiti a:

- attrezzature, macchinari e alter risorse strumentali;
- formazione
- spese generali
- utile d'impresa

Alle ore 16.00 la seduta viene chiusa.

Pavia, 15 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Ing. Flavio Ferlini

IL COMMISSARIO
Dott.ssa Marisa Alicanti

IL COMMISSARIO
Dott. Carlo Alberto Rosini